



Il Commissario straordinario delegato

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010

Circolare n. 6 del 10 giugno 2013

TEMPI PREVISTI PER LA FIRMA DEI CONTRATTI DI APPALTO


(Art. 11, comma 10, e art. 79, comma 5-bis)

I poteri conferiti al Commissario straordinario delegato ex art. 17, comma 1, del DL 195 del 2009 non consentono di derogare alla normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture; in pratica alla maggior parte delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, altrimenti noto come "*Codice dei contratti*".

In relazione all'urgenza degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti dall'accordo di programma, i tempi di attuazione delle varie fasi di affidamento degli appalti devono rispettare, ma non superare, quelli prescritti dal Codice.

L'esperienza sin qui maturata ha mostrato una certa libertà d'interpretare l'aggiudicazione definitiva e gli altri adempimenti che determinano i tempi che regolano la firma del contratto da parte delle amministrazioni in avvalimento e in special modo dagli uffici deputati a tale incombenza, spesso orientati verso interpretazioni ritenute cautelative.

Lo schema che segue, che ovviamente si riferisce ad affidamenti superiori a 40.000,00 euro, riassume in forma grafica le prescrizioni dell'art. 11, comma 10, e 79, comma 5-bis, del Codice.



In pratica, rispettando le prescrizioni relative all'invio delle comunicazioni che seguono l'aggiudicazione definitiva (contemporaneità se possibile, invio fax o email contestuale in caso di comunicazione postale), in relazione all'urgenza la firma del contratto deve avvenire al più qualche

giorno dopo la scadenza del termine dilatorio, ovvero superati di poco i 40 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Mette conto ricordare, così come ribadito anche dalla sentenza 31 luglio 2012, n. 31, del Consiglio di Stato (in particolare punto 2.2.1) che la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario avviene a valle dell'aggiudicazione definitiva e che pertanto non incide sul decorso del termine dilatorio. Inoltre per gli appalti di importo complessivo inferiore a un milione di euro, che ai sensi dell'art. 122, comma 7, del Codice possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, l'aggiudicazione al termine della procedura di affidamento è di perse definitiva.

Poiché l'osservanza dei tempi minimi di affidamento è una delle prescrizioni che il Commissario straordinario delegato detta con l'approvazione dei progetti esecutivi e con l'autorizzazione all'avvio delle procedure di gara, il suo mancato rispetto contravviene a una disposizione commissariale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
Prof. Ing. Pier Gino Megale